

DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-BULGARIA

del 28 settembre 2004

recante modifica degli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo

(2005/208/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾ (di seguito l'«Accordo europeo»),

visto il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo è stato firmato dalle parti il 21 novembre 2002.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del protocollo aggiuntivo, esso si applica provvisoriamente dal giorno della firma.
- (3) Le modifiche introdotte di recente nella legislazione bulgara hanno mutato la ripartizione delle funzioni tra gli organismi incaricati dell'attuazione.
- (4) Al fine di garantire la conformità tra il testo del protocollo aggiuntivo e le modifiche dell'organizzazione istituzionale della Bulgaria, è opportuno modificare gli articoli 2 e 3 di detto protocollo aggiuntivo mediante l'adeguamento dei riferimenti alle pertinenti istituzioni bulgare. Tale conformità è necessaria per consentire l'attuazione del protocollo aggiuntivo in Bulgaria.
- (5) Ai sensi dell'articolo 4 del protocollo aggiuntivo, esso può essere modificato con decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli articoli 2 e 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro

Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo, sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria presenta alla Commissione europea un programma di ristrutturazione e piani di attività conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2, nonché valutati e approvati dalla sua commissione per la tutela della concorrenza.

Articolo 3

La Commissione procede alla valutazione definitiva della conformità del programma di ristrutturazione e dei piani di attività ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2. Il Consiglio dell'Unione europea decide se il programma e i piani sono conformi ai requisiti di cui al summenzionato articolo.

L'attuazione dei piani viene sottoposta a regolare controllo dalla Commissione, a nome della Comunità, e dal ministero delle Finanze per la Repubblica di Bulgaria.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2004.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

S. PASSY

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 3.